Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 febbraio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1234.

Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I funzionari ed agenti di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari,

hanno facoltà di accedere liberamente, anche di notte, nei locali menzionati nell'art. 95 del regolamento d'esecuzione, approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per effettuare il prelievo dei campioni delle sostanze e dei prodotti ivi esistenti ed ogni altra operazione di vigilanza e controllo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — RUMOR — GONELLA — TAVIANI — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 dicembre 1959, n. **1235.**

Contributo straordinario dello Stato alla spesa per le celebrazioni nazionali del primo centenario dell'Unità d'Italia da tenersi a Torino nel *1961*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, un Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'Unità d'Italia, con il compito di preparare e di organizzare la Mostra storica, la Mostra delle Regioni, l'Esposizione internazionale del lavoro, che avranno luogo in Torino nell'anno 1961, ed altre manifestazioni celebrative sul piano nazionale, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consigli dei Ministri.

Il Comitato ha sede in Torino ed è fornito di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite, la composizione del Comitato, nonchè le modalità del suo funzionamento e del controllo.

Il presidente ed i membri del Comitato saranno nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il programma ed il regolamento generale dell'Esposizione internazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della Convenzione internazionale firmata a Parigi il 22 novembre 1928, saranno approvati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

Con decreto dello stesso Ministro sarà nominato il commissario generale del Governo per l'Esposizione.

Art. 4.

Per gli scopi indicati nell'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 8880 milioni che verrà stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro in quattro esercizi finanziari, in ragione di un miliardo nell'esercizio 1959-60, di 2628 milioni nell'esercizio 1960-61 e di 2626 milioni per ciascuno dei due esercizi successivi.

L'assegnazione dei relativi fondi al Comitato nazionale verrà effettuata con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri interessati, in rapporto a ciascuna manifestazione celebrativa.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data di scioglimento del Comitato.

Le eventuali attività residue della gestione nonchè le opere di carattere permanente che saranno costruite sono devolute allo Stato. Le predette opere di carattere permanente potranno essere trasferite al comune di Torino o ad altri Enti pubblici, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Tutti gli atti e contratti stipulati dal Comitato nazionale per il raggiungimento dei suoi fini sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

Gli atti di trasferimento di cui all'art. 5, secondo comma, se effettuati a titolo gratuito, sono soggetti alle imposte ed alle tasse fisse minime di registro, ipotecarie e di vóltura catastale.

Art. 7.

Per le opere relative al riattamento dei castelli storici del Piemonte e del Museo dell'artiglieria di Torino sono autorizzate le spese di lire 1.100.000.000 e di lire 20.000.000 da iscrivere, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio 1959-60 si provvederà a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ANDREOTTI — MEDICI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1236.

Trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può avvalersi di assuntori per l'espletamento dei seguenti servizi:

1) servizi di stazione;

2) servizi di fermata;

3) servizi di custodia di passaggi a livello presenziati;

4) servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea, con presenziamento.

Art. 2.

E' istituito, presso ogni Compartimento delle ferrovie dello Stato, un albo degli aspiranti all'incarico di assuntore.

L'albo comprende un numero di posti da determinarsi, almeno ogni triennio, dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato, tenuto conto delle esigenze del servizio ferroviario.

La divisione dell'albo in sezioni, avuto riguardo al tipo di servizio, sarà stabilita nel regolamento.

Art. 3.

Le assuntorie di stazione e di fermata sono classificate nelle seguenti categorie:

categoria *A*, categoria *B*, categoria *C* e categoria *D*.

Le assuntorie di custodia, con presenziamento, di passaggi a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea, sono classificate nelle seguenti categorie:

categoria *A*, categoria *B*, categoria *C* e categoria *D*.

L'inclusione delle assuntorie nelle singole categorie sarà regolata, in relazione alla entità delle prestazioni, dalle norme che verranno emanate con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Per coprire i posti vacanti nell'albo, sono banditi, dai direttori compartimentali competenti, concorsi per titoli ed esami.

Per partecipare al concorso occorre, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 45;

c) aver sempre tenuto buona condotta;

d) avere sana costituzione e possedere i requisiti fisici richiesti dalla particolare natura del servizio da svolgere;

e) possedere il titolo di studio prescritto dal regolamento, in relazione al tipo del servizio al quale il candidato aspira.

Il regolamento stabilisce i punti preferenziali da assegnare per i seguenti titoli:

1) prestazioni rese nelle assuntorie;

2) abilitazioni o altre idoneità conseguite e ritenute utili dalla Azienda;

3) esistenza di persone di famiglia riconosciute idonee quali dipendenti in eventuale ausilio;

4) prestazioni rese nella qualità di dipendenti della Azienda, purchè non dimissionari, revocati o destituiti;

5) prestazioni rese in qualità di dipendenti da imprese appaltatrici per conto dell'Azienda, con utilizzazione in servizi affini a quelli oggetto della presente legge;

6) condizione di vedova o di orfano di dipendente dell'Azienda, anche se deceduto dopo la cessazione dal servizio;

7) condizione di vedova o di orfano di assuntore iscritto nel ruolo speciale di cui al successivo art. 8.

Le modalità per l'attuazione dei concorsi sono stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

La graduatoria del concorso è approvata dal direttore compartimentale.

Art. 5.

La cancellazione dall'albo è disposta dal direttore compartimentale nei casi:

a) di rinuncia ingiustificata ad assumere l'incarico di assuntore;

b) di inidoneità fisica accertata, in qualsiasi momento, dall'Azienda;

c) di rinunzia dell'iscritto;

d) di perdita dei requisiti prescritti dall'art. 4;

e) di raggiungimento del 65° anno di età, se trattasi di aspirante assuntore reiscritto nell'albo ai sensi del terzo comma dell'art. 21, ed al compimento del 50° anno di età, negli altri casi;

f) di decorso di un quinquennio dalla data di iscrizione o reiscrizione nell'albo, quando l'interessato non abbia espressamente richiesto la conferma dell'iscrizione almeno tre mesi prima della scadenza di detto termine.

E' sospesa l'efficacia della iscrizione nell'albo nei confronti di coloro che siano sottoposti a procedimento penale e nei confronti di coloro che siano sottoposti ad accertamenti su fatti che, a giudizio dell'Azienda, siano ritenuti incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione.

L'iscrizione nell'albo cessa dalla data di conferimento dell'incarico ai sensi del primo comma dell'art. 7.

L'aspirante assuntore, cancellato dall'albo ai sensi del precedente punto *b*), può essere iscritto in altra sezione relativa a servizi per i quali risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I provvedimenti della sospensione della iscrizione nell'albo e della cancellazione dall'albo sono adottati dal direttore compartimentale. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al direttore generale, che decide in via definitiva.

Art. 6.

Il direttore generale stabilisce il numero degli assuntori per ogni Compartimento, comprendendovi, oltre ai titolari, coloro che si alternano con essi per assicurare il completamento del servizio giornaliero, con impegno di orario non inferiore a quello dell'assuntore, nonchè quelli occorrenti per garantire i riposi e le ferie degli assuntori stessi.

Art. 7.

L'incarico di assuntore viene conferito, nei servizi previsti dall'art. 1, secondo l'ordine di iscrizione nello albo.

Si può derogare dall'ordine di iscrizione a favore dello iscritto all'albo che sia familiare convivente con lo assuntore cessato dall'incarico per uno dei motivi di cui ai punti *a*) *b*) ed *c*) dell'art. 21 o che sia stato convivente con l'assuntore medesimo all'atto del decesso.

La stessa deroga può essere, inoltre, ammessa in favore di iscritti all'albo che risultino familiari conviventi con un assuntore in servizio, quando si tratti di coprire un posto nello stesso impianto cui è addetto tale assuntore.

Art. 8.

Dopo un periodo di un anno, con almeno trecento giornate di effettive prestazioni, l'assuntore riconosciuto meritevole è iscritto in un ruolo speciale compartimentale.

L'iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori è disposta dal direttore compartimentale.

Gli aspiranti, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nell'albo possono essere chiamati a svolgere servizi per brevi sostituzioni dell'assuntore assente per riposo, malattia, ferie o altri motivi che determinano una temporanea assenza dal servizio.

I servizi prestati in sostituzione ai sensi del precedente comma sono computati ai fini del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18, ma non sono utili agli effetti della iscrizione nel ruolo speciale. Quando manchi la possibilità di sostituire l'assuntore con uno degli aspiranti iscritti all'albo, l'Azienda può provvedere temporaneamente anche al di fuori dell'albo stesso, mediante convenzione, come previsto al successivo art. 26.

Art. 9.

All'atto di assumere l'incarico, gli assuntori devono prestare, avanti al competente capo reparto e in presenza di due testimoni, promessa solenne secondo la seguente formula:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Azienda per il pubblico bene ».

Della promessa è redatto verbale, del quale è conservato in atti l'originale ed è consegnata copia all'interessato.

Art. 10.

Gli assuntori hanno l'obbligo di adempiere con diligenza e con zelo al servizio, secondo le norme stabilite dai regolamenti interni che ne disciplinano l'esecuzione.

I turni di servizio e le modalità di presenziamento dell'impianto in assuntoria sono stabiliti dall'Azienda.

Il turno di servizio deve assicurare un riposo continuativo giornaliero non inferiore alle dieci ore e in nessun caso inferiore ad 8 ore, nonchè il riposo settimanale, salvo eccezioni giustificate da esigenze di servizio. Agli assuntori spetta, inoltre, a partire dall'anno solare successivo a quello della prima assunzione, un periodo retribuito di ferie annuali, oltre alle festività infrasettimanali, della durata di giorni venti, se hanno prestato effettivo servizio per almeno dieci anni e di giorni quindici negli altri casi.

Art. 11.

La retribuzione mensile iniziale lorda spettante agli assuntori è stabilita, in relazione all'importanza del servizio, nella tabella annessa alla presente legge.

Per ogni biennio di servizio prestato negli impianti di cui all'art. 3, è attribuito agli assuntori che abbiano non demeritato un aumento pari al 2,50 per cento della retribuzione iniziale prevista dalla tabella.

Tale aumento si conferisce, di regola, con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno. Quando l'aumento medesimo venga a cadere in data intermedia, esso si intende riportato alle decorrenze suindicate, agli effetti dei successivi aumenti, a seconda che venga ad oltrepassare o meno la metà di ciascun intervallo semestrale.

In sede di prima applicazione della presente legge non può essere attribuito agli assuntori un numero di aumenti periodici superiore a quello di cui già beneficiano in applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1958, n. 224.

Agli assuntori spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, la indennità di malaria e la tredicesima mensilità, con le stesse norme in vigore per il personale ferroviario.

Agli assuntori spetta, inoltre, l'assegno personale di sede secondo le norme previste dall'art. 10 della legge 5 marzo 1958, n. 224.

Qualora l'assuntore sia anche titolare di pensione a carico di un'Amministrazione statale, si applicano lo art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, l'art. 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876, e l'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14, secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Il trattamento economico, nei casi di brevi sostituzioni previste dal terzo comma dell'art. 8, è commisurato, per ogni giornata di prestazioni, ad un ventiseiesimo della retribuzione prevista al primo comma del presente articolo e dell'aggiunta di famiglia.

Gli assuntori debbono alloggiare nei locali che la Azienda mette a loro disposizione. Qualora l'Azienda non sia in grado di fornire tali locali e gli assuntori prendano abitazione, a loro spese, in alloggio ubicato a non più di quattro chilometri dall'impianto di residenza, spetta loro una indennità mensile nella seguente misura:

lire 2000 agli assuntori di stazione o di fermata addetti ad impianti classificati nelle categorie *A*, *B* e *C*;

lire 1700 agli assuntori di stazione o di fermata addetti ad impianti classificati nella categoria *D*;

lire 1400 agli assuntori di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea addetti ad impianti classificati nelle categorie *A* e *B*;

lire 1000 agli assuntori di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea addetti ad impianti classificati nelle categorie *C* e *D*.

Quando determinate situazioni giustificano l'attribuzione di particolari incarichi oltre le prestazioni normali previste in applicazione dei primi due commi dello art. 10, compete agli assuntori interessati un compenso aggiuntivo nella misura da stabilirsi dal direttore generale.

Art. 12.

All'assuntore trasferito da una assuntoria ad una altra di categoria superiore compete la classe di retribuzione relativa alla categoria cui viene trasferito, di importo immediatamente superiore a quella di cui fruisce, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il trasloco.

All'assuntore trasferito da una assuntoria di categoria superiore ad altra di categoria inferiore compete, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il trasloco, la classe di retribuzione relativa alla categoria in cui viene trasferito, tenuto conto degli anni di servizio prestato. In nessun caso, però, la nuova retribuzione può essere superiore a quella percepita nell'assuntoria di provenienza.

Se la nuova retribuzione è inferiore a quella percepita nell'assuntoria di provenienza, la differenza è conservata come assegno personale pensionabile, da riassorbirsi con i successivi aumenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando una assuntoria, per variazione nella entità del traffico o altra causa, passi da una categoria all'altra.

Nei casi di trasferimento è accordato il trasporto gratuito, sulle Ferrovie dello Stato, dell'assuntore e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonchè il trasporto gratuito dei mobili e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alla quantità che può ritenersi proporzionata alla situazione di famiglia dell'assuntore.

Qualora il trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie debba necessariamente effettuarsi per via ordinaria, all'assuntore trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto delle persone sui servizi pubblici di linea terrestri e marittimi non gestiti dalle Ferrovie dello Stato, nonchè un'indennità chilometrica di lire 26 per ogni quintale o frazione di quintale di mobili e masserizie trasportati, fino ad un massimo di 20 quintali.

All'assuntore trasferito compete, inoltre una indennità di lire 20.000 se la distanza tra le due residenze è pari o inferiore a 100 chilometri, da aumentarsi di lire 5000 per ogni ulteriore tratto di 100 chilometri o frazione di 100 chilometri di percorso.

Le indennità di cui ai precedenti due commi e l'assegno personale di cui al terzo comma non competono all'assuntore trasferito a domanda oppure ai sensi del successivo art. 20.

Art. 13.

Agli assuntori, in caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta il medesimo trattamento previsto per il personale ferroviario dell'esercizio.

Art. 14.

All'assuntore assente dal servizio non spetta alcun trattamento economico, salvo casi eccezionali previsti nelle disposizioni di massima che saranno emanate dal direttore generale.

Peraltro, qualora si tratti di assenza dipendente da malattia, debitamente riconosciuta dai sanitari della Azienda, all'assuntore compete, a partire dall'ottavo giorno di malattia e fino al centottantesimo compreso, la metà della retribuzione.

In uno stesso anno solare non possono essere retribuite, ai sensi del precedente comma, più di centottanta giornate complessive.

Gli assuntori sono soggetti ad una ritenuta mensile del 2,50 per cento della retribuzione percepita ai sensi dei primi due commi dell'art. 11, a titolo di contributo per gli oneri derivanti dalla applicazione della disposizione di cui al secondo comma del presente articolo.

Restano in vigore le norme concernenti l'assistenza sanitaria agli assuntori delle Ferrovie dello Stato da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 15.

L'Azienda accorda agli assuntori, ai coadiutori degli assuntori ed ai rispettivi familiari, concessioni di viaggio del tipo previsto per il personale ferroviario, secondo le norme e nei limiti che saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 16.

Agli assuntori ai quali sia fatto obbligo di osservare particolari prescrizioni in materia di vestiario uniforme, viene concesso, per ogni oggetto del vestiario medesimo, lo stesso trattamento previsto nei riguardi del personale ferroviario che svolge mansioni assimilabili.

Art. 17.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è istituito un « Fondo di previdenza per gli assuntori » al fine di garantire agli assuntori un trattamento economico all'atto della definitiva cessazione delle loro prestazioni.

Gli assuntori versano al predetto Fondo un contributo mensile nella misura del 6 per cento della retribuzione lorda di cui ai primi due commi dell'art. 11. Lo stesso contributo è dovuto sulla tredicesima mensilità.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato concorre al Fondo di previdenza per gli assuntori con un contributo da stabilirsi, anno per anno nella misura necessaria per assicurarne il funzionamento.

Art. 18.

Il Fondo di previdenza di cui al precedente articolo assicura agli assuntori un trattamento previdenziale sotto forma di assegno vitalizio mensile o di indennità per una volta tanto.

L'assegno vitalizio compete agli assuntori che cessino definitivamente dalle loro prestazioni dopo almeno venti anni di iscrizione al Fondo. Tale limite è ridotto a quindici anni per gli assuntori che cessano dalle loro prestazioni per raggiungimento del limite di età di cui alla lettera *e*) dell'art. 21.

L'assegno vitalizio mensile di cui al precedente comma è stabilito in misura pari al 2 per cento dell'ultima retribuzione lorda mensile percepita ai sensi dei primi due commi dell'art. 11 per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo dell'80 per cento della retribuzione stessa.

L'indennità per una volta tanto compete agli assuntori che cessino definitivamente dalle loro prestazioni prima di aver maturato il diritto all'assegno vitalizio ed è stabilita in misura pari a tante mensilità della ultima retribuzione lorda percepita ai sensi dei primi due commi dell'art. 11 quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.

Quando l'assuntore abbia dato le proprie prestazioni in impianti di categoria diversa, l'assegno vitalizio o la indennità per una volta tanto si determinano sulla base della media ponderata delle retribuzioni massime mensili percepite presso i singoli impianti, ragguagliate alla misura delle retribuzioni vigenti alla data della definitiva cessazione delle prestazioni.

Ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio e della indennità per una volta tanto, la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero; di quella pari o inferiore a sei mesi non si tiene conto.

In caso di decesso dell'assuntore in servizio o in godimento di assegno vitalizio, il trattamento previdenziale di cui al presente articolo spetta ai familiari, secondo le norme e nella misura stabilita, per gli aventi diritto del personale delle Ferrovie dello Stato, in materia di riversibilità della pensione.

Ai titolari di assegno vitalizio compete la tredicesima mensilità in misura pari all'importo dell'assegno mensile in godimento. Ove l'assegno non sia stato fruito per l'intero anno solare, la tredicesima mensilità compete in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.

Gli assuntori non sono ammessi a fruire di trattamento previdenziale privilegiato e eccezionale. Nei loro riguardi è ammesso, però, il cumulo fra il trattamento previdenziale di cui al presente articolo ed il trattamento infortunistico di cui al precedente art. 13.

Art. 19.

Agli assuntori delle Ferrovie dello Stato, iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 8, compete, alla definitiva cessazione delle prestazioni una buonuscita da garantire sotto forma assicurativa

Il premio necessario per assicurare tale trattamento è posto per metà a carico della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per metà a carico dell'assuntore. La spesa annua complessiva a carico dell'Azienda, per il versamento dei relativi premi, non potrà eccedere il 2 per cento dell'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde annualmente corrisposte agli assuntori ai sensi dei primi due commi dell'art. 11.

Art. 20.

Per le eventuali mancanze che non comportino la revoca dell'incarico possono essere applicate agli assuntori, dal capo reparto competente, sanzioni pecuniarie fino ad un importo massimo equivalente a dieci giornate della retribuzione iniziale prevista per l'impianto al quale l'assuntore è addetto. In casi di maggiore gravità o recidiva, il capo divisione competente può disporre l'assegnazione dell'assuntore ad un impianto di minore importanza.

Le sanzioni pecuniarie d'importo non superiore a cinque giornate di retribuzione sono applicate senza l'osservanza di particolari formalità, dopo l'accertamento dei fatti e l'audizione delle discolpe, da farsi anche oralmente.

I provvedimenti comportanti sanzioni pecuniarie di importo superiore a quello previsto nel precedente comma o l'assegnazione ad un impianto di minore importanza sono adottati, previa contestazione scritta da parte, rispettivamente, del capo reparto e del capo divisione competenti. All'assuntore è concesso un termine non inferiore a dieci giorni per la produzione delle discolpe, da farsi per iscritto.

Contro i provvedimenti adottati, ai sensi dei precedenti commi, dal capo reparto e dal capo divisione, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, rispettivamente al capo divisione ed al direttore compartimentale, che decidono in via definitiva.

Per le mancanze disciplinari che per il personale ferroviario dell'esercizio comportano sanzioni più gravi della sospensione dal grado e dallo stipendio per giorni trenta, l'assuntore è revocato dall'incarico. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze attenuanti e dei precedenti, può, in via d'indulgenza, essere comminata una sanzione meno grave.

La revoca dall'incarico è pronunciata dal direttore compartimentale, previa contestazione scritta della mancanza da parte del capo divisione.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, al direttore generale, che decide in via definitiva.

Nei casi in cui è prevista, per il personale delle Ferrovie dello Stato, la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio d'ufficio o in via cautelare, l'assuntore può essere sospeso dall'incarico, a tutti gli effetti, con provvedimento del capo della divisione competente. La sospensione dall'incarico può durare finchè permangono le ragioni che l'hanno determinata. Lo esercizio della facoltà prevista nel presente comma è disciplinata dal regolamento.

Gli assuntori revocati dall'incarico ai sensi del sesto comma del presente articolo non possono più concorrere all'iscrizione nell'albo.

Quando il provvedimento di revoca dall'incarico è adottato per motivi che avrebbero comportato, per un dipendente di ruolo delle Ferrovie dello Stato, la perdita del diritto alla pensione o alla buonuscita o la riduzione delle medesime, uguale trattamento è praticato nei confronti dell'assuntore per quanto riguarda l'assegno vitalizio o l'indennità per una volta tanto di cui all'art. 18 e la indennità di buonuscita di cui allo art. 19. In detta ipotesi, l'intera indennità di buonuscita o la quota parte residua viene liquidata dallo Istituto assicuratore e corrisposta alla Azienda.

Art. 21.

Gli assuntori cessano dall'incarico nei seguenti casi:

a) per difetto sopravvenuto dei necessari requisiti fisici;

b) per motivi di salute che determinano inabilità al servizio per un periodo superiore ad un anno;

c) per soppressione del servizio in assuntoria. Tuttavia, quando trattasi di chiusura di intere linee, il Ministro è autorizzato ad emanare norme per l'utilizzazione del personale in mansioni analoghe a quelle precedentemente esercitate;

d) per domanda dell'interessato, da accettarsi dall'Azienda entro sessanta giorni dalla presentazione;

e) per raggiungimento del 65° anno di età.

La cessazione può essere disposta, indipendentemente dal limite di età, quando trattasi di assuntore facente parte dello stesso nucleo familiare del titolare cessato dall'incarico per le cause di cui ai punti *d*) ed *e*), e semprechè l'interessato abbia già acquisito titolo allo assegno vitalizio.

Gli assuntori cessati dall'incarico per il motivo di cui al punto *c*) sono reiscritti di ufficio nell'albo, mentre quelli cessati dall'incarico per il motivo indicato al punto *a*), o in applicazione del secondo comma, possono essere reiscritti nell'albo a domanda per l'affidamento di assuntorie per le quali posseggano tutti i requisiti prescritti.

Gli assuntori reiscritti nell'albo ai sensi del precedente comma sono collocati, nella graduttoria delle rispettive sezioni, prima degli aspiranti assuntori che

non siano mai stati iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 8 e secondo l'ordine cronologico di cessazione dall'incarico.

Il provvedimento di cessazione dall'incarico è adottato dal direttore compartimentale. Nei casi di cui ai punti *a*) e *b*) è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al direttore generale, che decide in via definitiva.

Art. 22.

L'Azienda, ogni qualvolta abbia necessità di effettuare nuove assunzioni mediante pubblico concorso nelle qualifiche di capo stazione, assistente di stazione, cantoniere e manovale, deve riservare almeno il cinque per cento dei posti messi a concorso agli assuntori iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma del precedente art. 21, che abbiano esercitato, come assuntori, per almeno cinque anni, mansioni assimilabili a quelle normalmente espletate da agenti ferroviari rivestiti della qualifica per la quale è bandito il concorso, e, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti, non abbiano superato, alla data del bando, il 45° anno di età.

Con norme da stabilirsi nei bandi di concorso, agli assuntori che partecipano a pubblici concorsi per le qualifiche anzidette è attribuito, ai fini della formazione della graduatoria, un particolare punteggio per ogni anno di servizio prestato e per ognuna delle abilitazioni conseguite.

Art. 23.

Agli assuntori autorizzati a farsi coadiuvare da persone di famiglia per occasionali operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, viene corrisposto un compenso giornaliero da stabilirsi dal capo della divisione, su direttive del direttore del servizio competente, in relazione all'impegno richiesto. La misura di tale compenso non può, comunque, essere superiore ad un trentesimo della retribuzione iniziale dell'assuntore.

L'Azienda stabilisce per quali assuntorie è necessario l'impiego di altre persone per coadiuvare stabilmente l'assuntore nell'espletamento dei servizi ad esso affidati.

L'assuntore propone all'Azienda l'utilizzazione delle persone che debbono coadiuvarlo. Tali persone debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età compresa fra 18 e 65 anni;

c) buona condotta;

d) sana costituzione e possesso dei requisiti richiesti dalla natura del servizio da svolgere;

e) possesso del titolo di studio prescritto dal regolamento.

Art. 24.

L'Azienda, accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, autorizza l'assuntore ad avvalersi dell'opera del coadiutore.

L'assuntore che non si faccia coadiuvare dai propri familiari deve dare la preferenza ai coadiutori già utilizzati nella stessa assuntoria.

L'Azienda ritira il gradimento all'utilizzazione del coadiutore quando questi si renda responsabile di mancanze o irregolarità gravi.

L'assuntore è responsabile, di fronte all'Azienda, dell'opera del coadiutore, il quale presta servizio alle dirette dipendenze dell'assuntore stesso.

L'assuntore assente per motivo preventivamente autorizzato dall'Azienda non è, tuttavia, perseguibile ai sensi dell'art. 20 per eventuali incidenti di esercizio dovuti a fatto del proprio dipendente.

I rapporti tra assuntore e coadiutore sono regolati dalle norme che saranno emanate con il regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 25.

L'Azienda stabilisce la durata delle prestazioni dei coadiutori e il correlativo trattamento, avuto riguardo alla natura ed all'entità delle prestazioni da essi rese nelle assuntorie in cui vengono utilizzati a norma dell'articolo precedente.

L'onere relativo alla utilizzazione dei dipendenti degli assuntori è a totale carico dell'Azienda.

Art. 26.

Per i servizi richiedenti prestazioni d'opera personale e che non rientrano fra quelli previsti dall'art. 1 o non sono classificabili, per la loro minima importanza, ai sensi dell'art. 3, l'Azienda provvede mediante capitolati e convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalità di esecuzione, avuto riguardo alla qualità, durata ed intensità delle prestazioni richieste.

I capitolati di cui al precedente comma sono approvati con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato; le convenzioni sono approvate dalle autorità ferroviarie competenti, secondo i limiti finanziari stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Quando tali servizi abbiano carattere continuativo e permanente e comportino un corrispettivo non inferiore ai cinquantadue centesimi della retribuzione tabellare minima prevista per gli assuntori, i rispettivi incaricati sono parificati ai lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro subordinato ai soli effetti dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Norme transitorie

Art. 27.

Gli aspiranti assuntori che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già compresi, previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici, in graduatorie chiuse, sono iscritti nell'albo di cui al precedente art. 2 con la stessa anzianità che hanno nelle graduatorie.

Art. 28.

Gli assuntori meritevoli, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno un anno una delle assuntorie considerate al precedente art. 3, sono iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 8.

Nello stesso ruolo sono iscritti coloro che, nella posizione di dipendenti degli assuntori, hanno svolto, in via sistematica e continuativa, per almeno un anno, servizio nelle assuntorie di cui al comma precedente, in avvicendamento con gli assuntori titolari e nelle loro identiche mansioni per assicurare il completamento del servizio giornaliero, con impegno d'orario non inferiore a quello dell'assuntore.

Gli assuntori ed i coadiutori degli assuntori di cui ai commi precedenti, che non abbiano compiuto un anno di effettive prestazioni, sono iscritti nel ruolo dopo il compimento di tale periodo.

Per conseguire la predetta iscrizione gli interessati debbono prestare la promessa solenne di cui al precedente art. 9.

Art. 29.

Il punteggio preferenziale di cui al punto 7) dell'articolo 4 è attribuito anche alle vedove e agli orfani di assuntori deceduti in servizio negli ultimi due anni precedenti alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Il « Fondo di previdenza per gli assuntori » di cui all'art. 17 entra in funzione a partire dal 1° febbraio 1958 e corrisponde il trattamento previdenziale previsto dall'art. 18 agli assuntori che hanno cessato definitivamente di dare le loro prestazioni dopo il 31 gennaio 1958.

Il contributo previsto dall'art. 17 è versato a decorrere, parimenti, dal 1° febbraio 1958, salvo conguaglio con i contributi versati dagli interessati per conseguire il trattamento economico temporaneo di cui al decreto Ministeriale 8 gennaio 1958, n. 3257, modificato con decreto Ministeriale 21 gennaio 1959, n. 3176.

Gli importi per trattamenti economici temporanei già percepiti dagli interessati sono detratti dall'importo del trattamento previdenziale spettante nella prima applicazione della presente legge.

Art. 31.

Il servizio già prestato come assuntore prima dell'applicazione della presente legge è riconoscibile agli effetti del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18 nei seguenti limiti:

ultimi quindici anni, per intero;
periodo precedente, per un terzo.

Non sono riconoscibili i periodi di prestazioni antecedenti ad interruzioni dovute:

a) a volontà dell'assuntore;
b) ad altre cause, quando si tratti di interruzione continuativa superiore a tre anni.

Il riconoscimento dei servizi sopra indicati è concesso, a domanda dell'interessato da presentarsi a pena di decadenza entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo il pagamento di un contributo pari al 6 per cento della retribuzione lorda, compresi gli aumenti periodici, spettante al 31 gennaio 1958, ragguagliata ad anno, ivi compresa la tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni riconosciuti. Il pagamento di tale contributo può essere rateizzato in un periodo di tempo non superiore a quello riconosciuto.

Art. 32.

Per gli assuntori iscritti al « Fondo di previdenza » di cui all'art. 17, le polizze di assicurazione accese dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per garantire loro un trattamento di buonuscita o di vitalizio alla definitiva cessazione delle prestazioni, sono trasformate in altre regolate dalle norme previste dall'art. 19. Alle nuove polizze verrà attribuita una decorrenza che tenga conto dell'anzianità già riconosciuta agli effetti assicurativi dalle precedenti polizze.

L'importo delle eventuali eccedenze, che a seguito di tali trasformazioni dovessero rendersi disponibili sulle vecchie polizze, verrà liquidato dall'Istituto assicuratore e corrisposto all'Azienda.

L'Azienda riconoscerà ai singoli assuntori una somma pari ad un sesto dell'importo resosi eccedente sulle rispettive polizze trasformate. Qualora l'assuntore, a norma dell'art. 31, si avvalga della facoltà di riconoscimento del servizio già prestato, l'importo di sua spettanza verrà versato al « Fondo di previdenza per gli assuntori » a scomputo della somma dovuta dall'assuntore medesimo ai sensi del terzo comma dello stesso art. 31.

I premi che vengono in atto corrisposti all'Istituto assicuratore per il conseguimento di un trattamento di buonuscita o di vitalizio a favore degli incaricati che, in virtù del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto alla iscrizione all'assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono ridotti a due terzi dal mese successivo alla entrata in vigore della presente legge e sono posti per metà a carico dell'Azienda e per metà a carico degli interessati.

Art. 33.

I contributi a carico degli assuntori previsti dal secondo comma dell'art. 17 e dal terzo comma dell'art. 31 e il premio di cui al secondo comma dell'art. 19 sono calcolati sull'80 per cento della retribuzione, fino a quando tale criterio rimane in vigore per i dipendenti dello Stato.

Art. 34.

I contributi versati nelle assicurazioni generali obbligatorie, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per gli assuntori ed incaricati di cui all'art. 26, restano acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni ed alla misura di esse.

Art. 35.

Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1949, n. 40, e successive modificazioni, sono abrogate.

Art. 36.

All'onere di lire 350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le seguenti riduzioni da apportare agli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1959-60, e dei corrispondenti capitoli per l'esercizio 1960-61:

capitolo n. 4, lire 58 milioni;
capitolo n. 12, lire 235 milioni;
capitolo n. 41, lire 57 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Retribuzione iniziale degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Assuntori di stazione e di fermata		Assuntori di passaggi a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea	
Classificazione dell'impianto categoria	Retribuzione mensile (lire)	Classificazione dell'impianto categoria	Retribuzione mensile (lire)
A	46.000	*A*	39.000
B	43.000	*B*	37.000
C	41.000	*C*	36.000
D	38.000	*D*	32.000

Nota. — Le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ridotte dell'8 per cento, anche agli effetti degli aumenti biennali, nei riguardi degli assuntori non titolari.

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 7.
Aumento delle misure del soprassoldo spettante agli ufficiali della Marina militare che prendono imbarco sui piroscafi mercantili per campagne di istruzione professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1959, l'art. 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1935, n. 2319, è sostituito dal seguente:

Art. 5. — « Agli ufficiali capi gruppo ed agli ufficiali componenti il gruppo, oltre al trattamento mensa dovuto agli ufficiali della Marina mercantile imbarcati sullo stesso piroscafo, compete il soprassoldo giornaliero, rispettivamente di lire 560 e lire 480. Nessun altro assegno speciale è loro dovuto.

Gli stipendi e loro accessori ed i soprassoldi di cui al comma precedente sono corrisposti in valuta cartacea nazionale senza aumento a titolo di cambio.

Le spese di cui al primo comma del presente articolo graveranno sul bilancio del Ministero della difesa per la parte relativa agli ufficiali del Corpo di stato maggiore e del Genio navale e su quello del Ministero della marina mercantile per la parte relativa agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto ».

Art. 2.

Sono convalidati i pagamenti del soprassoldo disposti fino al 30 giugno 1959 nelle misure indicate nell'articolo precedente.

Art. 3.

Alla maggiore spesa annua presunta di lire 200.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1959-60 sarà fatto fronte, in ragione di lire 150.000 con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59 e in ragione di lire 50.000 con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1958-59.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1960.
Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 15 novembre 1957, riguardante la nomina del Collegio dei revisori dei conti, per gli esercizi finanziari 1957, 1958 e 1959;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 14 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e degli Enti interessati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, è composto dei seguenti membri:

Brugnola dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Papaldo dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Paganotto rag. Ottorino, in rappresentanza del comune di Bologna;

Tricomi rag. Pasqualino Rodolfo, dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

Evangelisti dott. Cesare, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna.

Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per gli esercizi finanziari 1960, 1961 e 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(454)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1960.

Composizione della deputazione della Borsa-merci di Bologna per l'anno 1960.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1069;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Bologna;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna;

Decreta:

Articolo unico.

La deputazione della Borsa-merci di Bologna per l'anno 1960, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Cazzola dott. Plinio, direttore superiore U.P.I.C. di Bologna;
2) Santi dott. Mario;
3) Calzoni dott. Augusto;
4) Campiverdi dott. Dante;
5) Martelli dott. ing. Pericle;
6) Poggioli Mario;
7) Tamburi rag. Guido.

Membri supplenti:

1) Brini dott. Rino;
2) Lodi maestro Amilcare;
3) Zanetti Arturo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: Micheli

(451)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1960.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, e 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto.

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1957, riguardante la nomina del Collegio dei revisori dei conti, per tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° luglio 1956;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 14 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

D'intesa con l'assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, è composto dei seguenti membri:

Tonali dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Griffo dott. Giovanni Battista, in rappresentanza dell'assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana;

Crunelli dott. Mario, in rappresentanza delle categorie economiche della provincia di Catania.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° luglio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1960

Il Ministro: Colombo

(450)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione della zona fabbricati e magazzini dell'aeroporto di Taliedo.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze, in data 16 dicembre 1959, n. 186, registrato alla Corte dei conti addì 25 gennaio 1960, registro n. 3 Aeronautica, foglio n. 44, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato alcune zone di terreno, già espropriate dalla Amministrazione aeronautica per la costituzione della zona fabbricati e magazzini dell'aeroporto di Taliedo, distinte nel nuovo catasto terreni del comune di Milano, come segue:

Particelle 41919-14887, mappale 720, superfice da dismettere Ha. 14.87.30;

Particelle 15196-15197-41921, mappale 721-*a*, superfice da dismettere Ha. 0.22.80;

Particelle 41919-14887, mappale 721-*b*, superfice da dismettere Ha. 0.61.25;

Particelle 41919-14887, mappale 738, superfice da dismettere Ha. 2.20.40;

Particelle 5504-9145, mappale 740-*b*, superfice da dismettere Ha. 1.00.87;

Particelle 5504-9145, mappale 741-*b*, superfice da dismettere Ha. 0.11.40;

Particelle 5504-9145, mappale 3890-*b*, superfice da dismettere Ha. 1.06.15;

Particelle 15196-15197-41921, mappale 4198, superfice da dismettere Ha. 0.67.00;

Particelle 15196-15197-41921, mappale 4199, superfice da dismettere Ha. 0.16.00;

Particelle 15196-15197-41921, mappale 4200, superfice da dismettere Ha. 0.67.00;

Particelle 15196-15197-41921, mappale 4201, superfice da dismettere Ha. 0.80.00;

Particelle 15196-15197-41921, mappale 4202, superfice da dismettere Ha. 0.12.50;

Particelle 15196-15197-41921, mappale 4203, superfice da dismettere Ha. 0.01.50;

Particelle 15196-15197-41921, mappale 4204, superfice da dismettere Ha. 0.12.60;

Particelle 15196-15197-41921, mappale 4205, superfice da dismettere Ha. 0.12.50;

Particelle 15196-15197-41921, mappale 4206, superfice da dismettere Ha. 0.03.00;

Particelle 15196-15197-41921, mappale 4207, superfice da dismettere Ha. 0.02.60.

(479)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 2 febbraio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,82	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,61	620,70	620,60	620,60
$ Can.	651,38	651,50	651,25	651,625	651,50	651,19	651,75	651,30	651,25	651 —
Fr. Sv.	143,35	143,25	143,24	143,205	143,10	143,27	143,20	143,30	143,25	143,20
Kr. D.	89,93	89,90	89,93	89,935	89,95	89,91	89,93	89,92	89,91	89,90
Kr. N.	86,83	86,82	86,83	86,84	87 —	86,82	86,845	86,82	86,82	86,80
Kr. Sv.	119,85	119,81	119,83	119,8275	119,85	119,83	119,85	119,85	119,83	119,80
Fol.	164,55	164,50	164,525	164,485	164,45	164,49	164,47	164,50	164,48	164,50
Fr. B.	12,44	12,442	12,44625	12,44375	12,44	12,44	12,4425	12,42	12,44	12,44
Fr. Fr.	126,36	126,40	126,34	126,39	126,40	126,35	726,355	126,35	126,34	126,40
Lst.	1739,65	1739,50	1740 —	1739,80	1739,25	1739,15	1740 —	1739,20	1739,12	1739,80
Dm. occ.	148,85	148,81	148,815	148,85	148,80	148,81	148,80	148,80	148,80	148,80
Scell. Austr.	23,88	23,88	23,875	23,87	23,85	23,88	23,87	23,87	23,87	23,875

Media dei titoli del 2 febbraio 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	72,85
Id. 3,50 % 1902	71,50
Id. 5 % 1935	103,55
Redimibile 3,50 % 1934	97,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,575
Id. 5 % 1936	100,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: Zodda

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	651,687
1 Franco svizzero	143,202
1 Corona danese	89,932
1 Corona norvegese	86,842
1 Corona svedese	119,839
1 Fiorino olandese	164,477
1 Franco belga	12,443
1 Franco nuovo (N.F.)	126,372
1 Lira sterlina	1739,90
1 Marco germanico	148,802
1 Scellino austriaco	23,87

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

Concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale di questo Istituto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 15 giugno 1959, n. 430;

Visti i propri decreti in pari data, con i quali sono indetti concorsi per esami rispettivamente a due posti di consigliere di 1ª classe in prova e a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato pertanto che nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto, esclusi i posti di cui sopra utilizzati in applicazione dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 750, risultano ancora disponibili diciannove posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750, possono essere conferiti, limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva, da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto l'art. 19 del citato decreto n. 750;

Ritenuta la opportunità di dar corso alle disposizioni transitorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 del ripetuto decreto mediante successivi concorsi da espletare in ciascun ruolo per il conferimento dei posti disponibili entro la data del 30 giugno 1962;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo dei servizi amministrativi e del personale — carriera direttiva — conferibili a termine del predetto art. 18, viene determinato nel numero di 17;

Ritenuta la opportunità di indire nella prima fase di attuazione un concorso a dieci posti di consigliere di 3ª classe;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959, e a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto stesso ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) buona condotta;
3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
4) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche.

Possono altresì partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto appartenenti al ruolo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto, che non siano in possesso del titolo di studio di cui al n. 4) purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti suddetti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) nome e cognome;
2) luogo e data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni, e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Il concorso consiste in tre prove scritte ed una prova orale:

Prove scritte:

a) diritto civile;
b) diritto amministrativo;
c) economia politica.

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte;
b) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità - Legislazione speciale relativa;
c) nozioni di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;
2) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
3) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

4) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200, autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
5) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina a consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 229 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1960
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 133. — MASSIMO

MATERIE DELLE PROVE DI ESAME

Diritto civile

Nozione e fondamento del diritto - Distinzioni e fonti del diritto.

Il negozio giuridico: Concetto, specie ed elementi dei negozio giuridico - Determinazione e manifestazione della volontà - Vizi della volontà - La rappresentanza - La causa nei negozi giuridici - Elementi accidentali del negozio giuridico - Condizione, termine e modo - Invalidità del negozio giuridico.

Il diritto delle persone: Le persone fisiche - Le persone giuridiche.

Diritti reali: Le cose e i beni - La proprietà e tutela della proprietà - Il possesso e sua tutela.

Diritti di obbligazione: Natura ed elementi dell'obbligazione - Le fonti dell'obbligazione - Obbligazioni da contratto: Concetto ed elementi.

Diritto amministrativo

Nozione del diritto amministrativo - Lo Stato e la funzione amministrativa.

I soggetti del diritto amministrativo: Le persone giuridiche pubbliche - Gli organi delle persone giuridiche pubbliche - I soggetti di diritto privato.

Diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Gli atti amministrativi: Nozione ed elementi - Varie specie di atti amministrativi - Il procedimento amministrativo - Efficacia degli atti amministrativi - Nullità ed invalidità degli atti amministrativi - Annullamento, revoca, ratifica, sanatoria.

I ricorsi amministrativi: Principi generali - Opposizione - Ricorso gerarchico - Ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione amministrativa: La giurisdizione generale di legittimità - La giurisdizione di merito - La giurisdizione esclusiva.

Economia politica

Teoria dei bisogni - I beni - L'utilità - La domanda - I fattori della produzione - Il costo di produzione - La determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza, di monopolio, di coalizione - Considerazioni generali sulla distribuzione dei beni - L'interesse - La rendita - Il salario - Il profitto dell'imprenditore.

(467)

Concorso per esami a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale di questo Istituto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 15 giugno 1959, n. 430;

Considerato che ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, non oltre la metà dei posti recati in aumento dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica nelle qualifiche non superiori a quella di consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità può essere conferita mediante concorsi, di cui al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva, da espletare tra il personale dell'Istituto appartenente allo stesso ruolo organico e coloro che, alla data del 1° luglio 1959, svolgevano attività presso l'Istituto medesimo a termini dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Accertato in numero di tre i posti che si possono conferire a norma del citato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 nella qualifica di consigliere di 2ª classe, compreso un posto disponibile nella qualifica di consigliere di 1ª classe;

Visto l'art. 19 del predetto decreto n. 750;

Ritenuto la opportunità di dar corso alle disposizioni transitorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 del ripetuto decreto mediante successivi concorsi da completare in ciascun ruolo per il conferimento dei posti disponibili entro la data del 30 giugno 1962;

Visto il proprio decreto in pari data, con il quale viene indetto un concorso per esami a due posti di consigliere di 1ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è indetto un concorso per esami a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale dell'istituto appartenente allo stesso ruolo organico e coloro che, alla data del 1° luglio 1959, svolgevano attività presso l'istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, conseguita da almeno quattro anni;

5) per coloro che abbiano svolto attività presso l'istituto ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630, aver disimpegnato tale incarico per almeno due anni.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti suddetti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio e l'anno di conseguimento;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a dichiarare nella domanda il cognome e il nome, il titolo di studio e l'anno di conseguimento.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Il concorso consiste in tre prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte:

a) diritto civile;
b) diritto amministrativo;
c) economia politica.

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte;
b) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità - legislazione speciale relativa;
c) nozioni di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte o del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

4) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200, autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

5) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero il certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici potranno limitarsi a produrre soltanto la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare e il titolo di studio.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova, ad eccezione degli impiegati dei ruoli organici, e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina a consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, annessi all'impiego, sarà corrisposto il periodo di prova il trattamento economico relativo al coeff. 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1960
Registro 1 *Sanità, foglio* 105. — MASSIMO

MATERIE DELLE PROVE DI ESAME

Diritto civile

Nozione e fondamento del diritto - Distinzioni e fonti del diritto.

Il negozio giuridico: Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Determinazione e manifestazione della volontà - Vizi della volontà - La rappresentanza - La causa nei negozi giuridici - Elementi accidentali del negozio giuridico - Condizione, termine e modo - Invalidità del negozio giuridico.

Il diritto delle persone: Le persone fisiche - Le persone giuridiche.

Diritti reali: Le cose e i beni - La proprietà e la tutela della proprietà - Il possesso e sua tutela.

Diritti di obbligazione: Natura ed elementi dell'obbligazione - Le fonti dell'obbligazione - Obbligazioni da contratto: Concetto ed elementi.

Diritto amministrativo

Nozione del diritto amministrativo - Lo Stato e la funzione amministrativa.

I soggetti del diritto amministrativo: Le persone giuridiche pubbliche - Gli organi delle persone giuridiche pubbliche - I soggetti di diritto privato.

Diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Gli atti amministrativi: Nozione ed elementi - Varie specie di atti amministrativi - Il procedimento amministrativo - Efficacia degli atti amministrativi - Nullità ed invalidità degli atti amministrativi - Annullamento, revoca, ratifica, sanatoria.

I ricorsi amministrativi: Principi generali - Opposizione - Ricorso gerarchico - Ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione amministrativa: La giurisdizione generale di legittimità - La giurisdizione di merito - La giurisdizione esclusiva.

Economia politica

Teoria dei bisogni - I beni - L'utilità - La domanda - I fattori della produzione - Il costo di produzione - La determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza, di monopolio, di coalizione - Considerazioni generali sulla distribuzione dei beni - L'interesse - La rendita - Il salario - Il profitto dell'imprenditore.

(468)

Concorso per esami a due posti di consigliere di 1ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale di questo Istituto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 15 giugno 1959, n. 430;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, non oltre la metà dei posti recati in aumento dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nelle qualifiche non superiori a quella di consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità può essere conferita mediante concorsi, di cui al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera direttiva, da espletare tra il personale dell'Istituto appartenente allo stesso ruolo organico e coloro che, alla data del 1° luglio 1959, svolgevano attività presso l'istituto medesimo a termini dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Accertato in numero di tre i posti che si possono conferire a norma del citato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, nella qualifica di consigliere di 1ª classe;

Visto l'art. 19 del predetto decreto n. 750;

Ritenuto la opportunità di dar corso alle disposizioni transitorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 del ripetuto decreto mediante successivi concorsi da espletare in ciascun ruolo per il conferimento dei posti disponibili entro la data del 30 giugno 1962;

Visto il proprio decreto in pari data, con il quale viene indetto un concorso per esami a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è indetto un concorso per esami a due posti di consigliere di 1ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale dell'Istituto appartenente allo stesso ruolo organico e coloro che, alla data del 1° luglio 1959, svolgevano attività presso l'istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati a cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, conseguita da almeno sette anni;

5) aver prestato servizio nel ruolo predetto per almeno tre anni o svolto attività presso l'Istituto ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630, per almeno cinque anni; in questo ultimo caso è richiesta altresì l'iscrizione all'albo professionale per almeno tre anni.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti suddetti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio e l'anno di conseguimento;

7) l'eventuale iscrizione all'albo professionale e durata della iscrizione stessa;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni, e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a dichiarare nella domanda il cognome e il nome, il titolo di studio e l'anno di conseguimento.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Il concorso consiste in tre prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte:

a) diritto civile;

b) diritto amministrativo;

c) economia politica.

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte;

b) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità legislazione speciale relativa;

c) nozioni di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

4) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200, autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

5) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

6) l'eventuale attestato di iscrizione all'albo professionale.

Gli impiegati dei ruoli organici potranno limitarsi a produrre soltanto la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare e il titolo di studio.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art 3 i documenti prescritti saranno assunti in prova, ad eccezione degli impiegati dei ruoli organici, e, dopo un periodo inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina a consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 325 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1960
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 104. — MASSIMO

MATERIE DELLE PROVE DI ESAME

Diritto civile

Nozione e fondamento del diritto - Distinzioni e fonti del diritto.

Il negozio giuridico: Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Determinazione e manifestazione della volontà - Vizi della volontà - La rappresentanza - La causa nei negozi giuridici - Elementi accidentali del negozio giuridico - Condizione, termine e modo - Invalidità del negozio giuridico.

Il diritto delle persone: Le persone fisiche - Le persone giuridiche.

Diritti reali: Le cose e i beni - La proprietà e tutela della proprietà - Il possesso e sua tutela.

Diritti di obbligazione: Natura ed elementi dell'obbligazione - Le fonti dell'obbligazione - Obbligazioni da contratto: Concetto ed elementi.

Diritto amministrativo

Nozione del diritto amministrativo - Lo Stato e la funzione amministrativa.

Il soggetto del diritto amministrativo: Le persone giuridiche pubbliche - Gli organi delle persone giuridiche pubbliche - I soggetti di diritto privato.

Diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Gli atti amministrativi: Nozione ed elementi - Varie specie di atti amministrativi - Il procedimento amministrativo - Efficacia degli atti amministrativi - Nullità ed invalidità degli atti amministrativi - Annullamento, revoca, ratifica, sanatoria.

I ricorsi amministrativi: Principi generali - Opposizione - Ricorso gerarchico - Ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione amministrativa: La giurisdizione generale di legittimità - La giurisdizione di merito - La giurisdizione esclusiva.

Economia politica

Teoria dei bisogni - I beni - L'utilità - La domanda - I fattori della produzione - Il costo di produzione - La determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza, di monopolio, di coalizione - Considerazioni generali sulla distribuzione dei beni - L'interesse - La rendita - Il salario - Il profitto dell'imprenditore.

(469)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.